



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI DUE DIVISORI IN PLEXIGLASS IN USO AGLI UFFICI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (CODICE FISCALE 96574140016) – CIG N. **Z192E1F1A7**

Art. 1 - Ambito applicativo

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano quanto previsto dal Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per eventuali forniture similari.
3. La Ditta/Società appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come "Amministrazione" o "Committenza" il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il presente disciplinare, definito anche Foglio patti e condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
 - gli articoli contenuti nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
 - la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente Foglio Patto e Condizioni disciplina la fornitura di due frigoriferi bar ad uso degli uffici Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, che deve presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
 - **n. 2 divisori in plexiglass (dimensioni altezza cm. 100 larghezza cm. 70 spessore 5 mm.) completi di base sostegno.**
2. La fornitura dovrà essere comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione del verbale di consegna (o relativo Documento di trasporto).
3. La stessa deve essere corredata da documentazione e manualistica d'uso.

Art.4 - Importo contrattuale

1. L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara ammonta a complessivi **euro 190,00 (euro centonovanta/00)** al netto dell'I.V.A. di Legge, comprensiva di ogni spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria.
2. L'offerta presentata, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa e caricata a sistema deve contenere la scheda tecnica del produttore dei frigoriferi offerti, con l'indicazione del costo al netto dell'I.V.A. di Legge, comprensiva delle spese di trasporto e consegna.
3. L'offerta include tutte le imposte, tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

4. L'offerta presentata, ai sensi dell'art. 95) comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, deve altresì indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - Consegna

1. Previa stipula del contratto, la consegna della fornitura dovrà essere espletata nella settimana tra il 7-12/09/2020 e comunque entro e non oltre il 18/09/2020.
2. La stessa deve essere concordata preventivamente con l'Ufficio Affari Generali del Tar Piemonte, sito in via Confienza n. 10 – 10121 TORINO (tel. 011/55 76 466), nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione del contratto indicate all'art. 5) delle "Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti" ed alle indicazioni che verranno impartite dall'Amministrazione precedente, a seguito dell'aggiudicazione.
4. Il Fornitore, per le operazioni di consegna, si impegna ad osservare con scrupolo il protocollo di sicurezza ANTICOVID stabilito dell'Amministrazione, assumendo qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto sia nei confronti del proprio personale sia nei confronti dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione procederà alla verifica della conformità della fornitura offerta al momento della consegna e comunque entro il termine perentorio di 20 gg. (venti giorni), secondo quanto indicato all'art. 6) delle "Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti".

Art. 6 - Pagamenti

1. La fattura dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza, n. 10 - 10121 Torino (Codice Fiscale 96574140016), dovrà indicare il codice CIG ed il numero della Trattativa Diretta e dovrà essere inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
2. A tal riguardo si comunica che il **Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il T.A.R. Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.**
3. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione **entro 60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico**, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
4. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame.
5. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà ex novo al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
6. I prezzi contrattuali offerti sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
7. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).

8. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
10. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 - Garanzie e responsabilità del Fornitore

1. Al servizio in oggetto del presente appalto si applica l'art. 103 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 che al comma 11 recita: " E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
2. **L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.**

Articolo 8 - Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente foglio patti e condizioni implica da parte del Fornitore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. Il Fornitore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta/Società aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in

ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Articolo 9 - Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
 - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 - Penalità

1. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente Foglio patti e condizioni l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati.
2. In caso di inadempienza degli obblighi posti a carico della ditta fornitrice per effetto dell'accettazione del presente foglio patti e condizioni, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'appalto della fornitura in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica.

_____ lì, _____

Visto, si approva: IL FORNITORE

Timbro e firma